

Parte 3[^]

Regolamento procedimentale commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE - Parte 3[^]

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag.	73
Art. 2 – Finalità	pag.	73
Art. 3 – Definizioni	pag.	74

Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree	pag.	75
Art. 5 – Ampliamento delle aree mercatali	pag.	75
Art. 6 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche	pag.	75

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 7 – Requisiti di onorabilità	pag.	76
Art. 8 – Requisiti professionali	pag.	77
Art. 9 – Requisiti per soggetti stranieri	pag.	77

Procedura rilascio autorizzazioni

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio	pag.	79
Art. 11 – Autorizzazioni	pag.	81

Esercizio dell'attività

Art. 12 – Inizio attività	pag.	82
Art. 13 – Carta d'esercizio	pag.	82
Art. 14 – Subingresso	pag.	83
Art. 15 – Procedura di revoca	pag.	84
Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni	pag.	84

Posteggi

Art. 17 – Concessione posteggi	pag.	86
Art. 18 – Assegnazione	pag.	86
Art. 19 – Rilascio della concessione del posteggio	pag.	86
Art. 20 – Uso del posteggio	pag.	86
Art. 21 – Condotta dei venditori	pag.	87
Art. 22 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità	pag.	88
Art. 23 – Circolazione interna alle aree	pag.	88
Art. 24 – Canone di occupazione e di concessione	pag.	88
Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio	pag.	88
Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio	pag.	89

Commercio itinerante

Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio	pag.	90
--	------	----

Disposizioni per il mercato

Art. 28 – Definizione ed istituzione del mercato	pag.	91
Art. 29 – Contingente di posteggi nei mercati	pag.	91
Art. 30 – Spostamento del giorno di mercato	pag.	91
Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato	pag.	91
Art. 32 – Posteggi del mercato	pag.	92
Art. 33 – Spunta giornaliera	pag.	92

Disposizioni per fiere e sagre

Art. 34 – Istituzione delle fiere o sagre	pag.	94
Art. 35 – Contingente di posti nelle fiere o sagre	pag.	94
Art. 36 – Spostamento del giorno di fiera o sagra	pag.	94
Art. 37 – Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra	pag.	94
Art. 38 – Posti nelle fiere o sagre	pag.	95
Art. 39 – Spunta giornaliera	pag.	95

Altre aree distributive

Art. 40 – Aree sparse	pag.	97
Art. 41 – Aree per esercizio stagionale	pag.	97
Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo od occasionale	pag.	97
Art. 43 – Aree commerciali private	pag.	98
Art. 44 – Produttori agricoli	pag.	98
Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti	pag.	98

Norme igieniche-sanitarie

Art. 46 – Attrezzature ed esposizione della merce	pag.	99
Art. 47 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari	pag.	99
Art. 48 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari	pag.	99

Vigilanza e sanzioni

Art. 49 – Vigilanza	pag.	102
Art. 50 – Sanzioni	pag.	102

Coordinamento al TULPS

Art. 51 – Vendita di armi	pag.	104
Art. 52 – Vendita o noleggio audiovisivi	pag.	104
Art. 53 – Vendita di bevande alcoliche	pag.	104
Art. 54 – Vendita cose antiche o usate	pag.	105
Art. 55 – Vendita oggetti preziosi	pag.	105
Art. 56 – Controlli e sanzioni	pag.	106

Disposizioni finali

Art. 57 – Norme finali	pag.	106
------------------------	------	-----

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, le mostre mercato ed ogni altra manifestazione espositiva svolgentesi sul territorio comunale.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni al fine di raccogliere fondi per il raggiungimento delle proprie finalità sociali.

3. Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art. 2 – Finalità

1. La programmazione di Settore, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle altre manifestazioni fieristiche, persegue le seguenti finalità:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
- riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- disporre che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi di parcheggio per gli operatori; arrechino il minor disagio possibile alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi più vicini alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti.

2. La programmazione è disposta in osservanza alle disposizioni e criteri di cui alla presente parte regolamentare ed alle disposizioni e criteri di cui al Titolo III° della componente commerciale del PGT.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 1. in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 2. in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- *posti*: i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature con minimo servizio da consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- *esposizioni*: momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;
- *mostre-mercato*: esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *presenze in un mercato, fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in una fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sulla fiera ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali o fieristiche in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali o fieristiche;
- *attrezzature*: i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree e limitazioni

1. Le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelle di proprietà o ad uso pubblico indicate nella programmazione urbanistica ed a ciò destinate, nonché ogni altra area, anche privata, della quale l'amministrazione abbia la disponibilità e che la Giunta Comunale ritenga di dover utilizzare per l'esercizio del commercio in questione. Detta individuazione è attuata nella Programmazione di Settore.

2. L'individuazione è effettuata in osservanza dei seguenti criteri da seguire in ogni momento in cui si renda necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:

- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio;
 - il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;
- limitare l'esercizio dell'attività itinerante (di qualsiasi genere) solo per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, o in osservanza delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività causando ingiustificati inquinamenti di ogni tipo.

3. La Giunta Comunale è incaricata di procedere all'adeguamento normativo, delle aree fieristiche e mercatali, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di prevenzione incendi.

Art. 5 – Ampliamento delle aree

1. Le aree individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente possono essere ampliate, ridefinite o riorganizzate con provvedimento della Giunta Comunale.

2. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà la programmazione di Settore per la parte interessata dal provvedimento.

Art. 6 – Valorizzazione del commercio itinerante su aree pubbliche

1. Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante e per soddisfare l'esigenza dei consumatori presenti nelle zone rurali, agli operatori itineranti può essere consentito di vendere in dette aree, in spazi appositamente individuati, senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 7 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/98:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

6. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 8 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dalla certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 9 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'UE, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Poiché l'autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla loro somministrazione, per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare o preposto, che esercita effettivamente l'attività commerciale al dettaglio, presenti i seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- b) per la vendita di alimenti, un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono

essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Procedura rilascio autorizzazioni

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e/o autorizzazioni di posteggio o posti, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile SUAP in esecuzione anche delle disposizioni contenute nella programmazione di Settore.

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A) - Per il commercio su aree mercato: il Responsabile incaricato provvede alla pubblicazione del bando, tramite *internet* o altri mezzi pubblicitari a rilevanza regionale ed anche attraverso le associazioni di categoria, dell'elenco dei posteggi ubicati nelle aree di mercato indicando le caratteristiche del mercato e dei posteggi.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta al Comune, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti elementi inderogabili:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale e riportati nel bando di nuova concessione:

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Anzianità di frequenza calcolata per sommativa di spunta al mercato in assegnazione;
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

- Per il commercio su posteggi sparsi: Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese.
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

- **Per il commercio su aree commerciali private:** Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività.

Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Autorizzazione tipo B) - Per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, le persone giuridiche che intendono avviare l'attività presso questo comune, devono presentare domanda al SUAP, possibilmente in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, il SUAP comunica l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta

una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta senza che la stessa abbia avuto esito, l'istanza si intende archiviata di diritto.

Il termine ricorrerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile SUAP si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Alle persone fisiche o a società regolarmente costituite non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo **B)**, pertanto il SUAP, quando viene presentata domanda di autorizzazione itinerante, comunica preventivamente alla Regione - Direzione Generale competente in materia di commercio - i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.

Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare dell'autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al SUAP che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, e da contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 11 – Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera **A)** del precedente articolo, abilita anche alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione delle ore in cui è concessionario di un posteggio mercatale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera **B)** del precedente articolo, abilita alla vendita ed alla partecipazione di fiere su tutto il territorio nazionale; abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti morali per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione è indicata con apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Le autorizzazioni per la partecipazione alle altre manifestazioni, istituite con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale ed inserite nella programmazione di settore, sono rilasciate dal Responsabile SUAP in osservanza alle disposizioni che disciplinano dette manifestazioni e contenute nelle stesse delibere di istituzione.

Esercizio dell'attività

Art. 12 – Inizio attività

1. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita trasmettendo il **modulo CUR** (solo alimentari) e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (modulo comunale predisposto). Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si procederà in termini sanzionatori ed alla revoca del titolo.
2. L'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.
3. La predetta attestazione deve essere dimostrata anche dagli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazioni rilasciate da altre regioni. In detto caso l'attestazione deve essere richiesta dal SUAP se l'interessato chiede di iniziare l'attività presso questo Comune, mediante la presentazione dell'apposito modulo e allegando copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia.
4. La verifica, effettuata dal SUAP, relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
5. Il SUAP verifica che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - *amministrativi* - deve risultare dall'assolvimento degli obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione e dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - *fiscali*, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - *previdenziali e assistenziali*, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
6. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
8. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al SUAP o alle associazioni di categoria, il rilascio dell'attestazione annuale.
10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

Art. 13 – Carta d'esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche, deve autocertificare gli elementi di identificazione personale e dei propri collaboratori indicando i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante; detta autocertificazione costituirà la Carta d'Esercizio.
2. La carta di esercizio deve essere compilata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo della piattaforma informatica MUTA, direttamente dall'operatore su aree pubbliche o tramite intermediari. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dal SUAP con solo riferimento all'attività su posteggio o itinerante autorizzata da questo Comune.

3. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
4. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
5. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.
6. Ogni aggiornamento della carta d'esercizio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti con analoga procedura.
7. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
8. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
8. La carta di esercizio ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
9. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Art. 14 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il **modulo CUR**.
2. La **CUR** deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione anche in preliminare d'acquisto.
3. Decorso i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorso anche questo ulteriore periodo senza che venga presentata la prescritta **CUR**, il Responsabile SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono per un anno continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede.
5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la **CUR** per il subingresso, il Responsabile SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.
6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.
7. Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data

comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non venga esercitata per un anno, l'autorizzazione viene revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 15.

9. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

10. Qualora il comune del cedente indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso sia diverso, il titolo originario è trasmesso dal SUAP a tale comune per gli adempimenti conseguenti, dando comunicazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 15 – Procedura di revoca

1. L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per decadenza dalla concessione del posteggio;
- qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
- per perdita dei requisiti soggettivi;
- mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dall'articolo 12 della presente disciplina regolamentare;
- non venga assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
- in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A)** segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo tali elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale mediante l'esibizione in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, dell'autorizzazione e della CUR, attestante l'autocertificazione sanitaria del mezzo e delle strutture utilizzate.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento la sussistenza di un rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o di qualunque altro rapporto giuridico che li riconduca al titolare dell'autorizzazione. Qualora la dimostrazione, per motivi che appaiono validi, non sia immediatamente possibile, dovrà essere data entro 10 giorni, diversamente si procederà in termini sanzionatori.

3. Il responsabile del procedimento comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze e la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;

- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

Posteggi

Art. 17 - Concessione dei posteggi

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.

Art. 18 – Assegnazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività, di cui alla presente disciplina regolamentare, deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione pluriennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile SUAP.

Art. 19 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

1. La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto, l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto;
- la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

4. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio o posto per tutti i prodotti del settore oggetto della sua autorizzazione.

5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

6. La concessione del posteggio ha una durata decennale ed è rinnovata con istanza certificante il possesso dei requisiti soggettivi dell'interessato.

Art. 20 - Uso del posteggio

1. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile SUAP
- non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso

- tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
- i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
- i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale originale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
- l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo diversa indicazione prevista per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dagli incaricati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - I. Rispetto del settore merceologico;
 - II. Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - III. Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - IV. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile SUAP.

Art. 21 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali, che dovessero per qualsiasi motivo accadere nell'esercizio dell'attività commerciale.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 23 - Circolazione all'interno delle aree

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone che abbiano un atteggiamento molesto nei confronti di esercenti ed utenti.
2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti, di distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione del Comune, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 24 - Canone di occupazione e di concessione

1. L'uso temporaneo di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato all'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.
2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale determinato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione comunale, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente.
3. Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale ed in unica rata o due rate semestrali. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.
4. La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.
5. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 25 – Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione o autorizzazione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o infortunio purché documentate.
2. L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle presenti norme con le modalità indicate nell'articolo 50.

3. La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

1. La revoca della concessione o dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile SUAP senza oneri a carico del Comune.

2. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

3. Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

Commercio itinerante

Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi attraverso soste della durata massima di un'ora per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce direttamente sul terreno o su piani poggiati direttamente a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. La sosta oltre l'ora è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nella programmazione economica-commerciale.

2. Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di tornare nella medesima zona commerciale come individuata nella programmazione di Settore.

3. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posto lungo la stessa via o comunque posto in luogo ben visibile.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

5. L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie indicate nella programmazione di Settore.

6. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A)** - di cui all'art. 10 - è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui risultano concessionari di un posteggio ed è altresì sempre preclusa la vendita a domicilio del consumatore.

7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)** - di cui all'art. 10 - sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

8. Nelle ore di svolgimento dei mercati, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui alle presenti norme, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella zona come indicata nella programmazione di settore.

Disposizioni per il mercato

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato

1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.
3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.
4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare.

Art. 29 - Contingente di posteggi nei mercati

1. L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto dell'equilibrio commerciale.
2. Nella programmazione di settore, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica ed orario di svolgimento.
3. Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concesse dal Responsabile SUAP in osservanza alla programmazione disposta dalla Giunta Comunale.
4. Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi disponibili agli operatori del mercato per l'adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture di vendita utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 30 - Spostamento del giorno di mercato

1. Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il mercato può essere spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.
2. Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

1. La soppressione del mercato è deliberata dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico.
2. La variazione permanente del giorno di svolgimento del mercato, l'ampliamento, la riorganizzazione o la riduzione dello stesso, sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione di settore.
3. Il responsabile del procedimento comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o la riduzione dei posteggi esistenti indicando il numero e le caratteristiche dei posteggi.

4. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile SUAP sentita la Giunta Comunale, con le seguenti modalità:

- osservanza dei settori merceologici;
- osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro imprese;
- necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

5. Il trasferimento permanente del mercato è disposto con la stessa procedura di cui al punto precedente, sentita la Commissione Sviluppo Economico, ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione di settore.

6. Quando la data di effettuazione dei mercati coincide e si sovrappone alle fiere svolgentesi sulla stessa area, il mercato viene recuperato in altra data.

Art. 32 - Posteggi del mercato

1. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di 1 (uno) posteggio che può organizzare ed utilizzare in osservanza alle disposizioni delle presenti norme regolamentari e quelle indicate in concessione.

2. Sulle aree mercatali appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è disciplinato dalle presenti norme per quanto compatibili.

3. In aggiunta ai posteggi che compongono il mercato, come indicati nella programmazione di settore, la Giunta Comunale può istituire un posteggio per **battitori** (settore non alimentare) da assegnare ad una associazione di categoria che lo gestirà in turnazione tra i propri iscritti con calendario da trasmettere al SUAP.

4. Corrispondendo alle richieste degli **imprenditori agricoli**, i posteggi individuati sul mercato non possono superare il 3% del numero complessivo dei posteggi e sono assegnati a rotazione tra i richiedenti. Nei predetti posteggi, per motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa la vendita di animali. L'assegnazione avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti per l'assegnazione dei posteggi sparsi, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Art. 33 - Spunta giornaliera

1. L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilito nella programmazione di settore; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta giornaliera.

2. Possono partecipare alla spunta giornaliera solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

3. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

3. Rispetto del settore merceologico;
4. Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
5. Favorire l'inserimento di generi nuovi;
6. La graduatoria di spunta vigente;

7. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
4. Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni nell'ordine di spunta giornaliero per singola tipologia merceologica, ovvero si registreranno gli operatori e gli estremi dell'autorizzazione presentata per la spunta, indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
5. L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
6. Al termine di ogni anno, il Responsabile SUAP determinerà una graduatoria di inizio nuovo anno che tenga conto delle presenze di spunta registrate nel trascorso anno in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, e la precedente graduatoria sarà di conseguenza azzerata.
7. La somma delle presenze annuali alla spunta in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, concorrerà solo alla determinazione per l'assegnazione definitiva di eventuali posti che si rendessero disponibili.
8. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli disponibili possono essere assegnati unicamente ad operatori commerciali che vendono piante e fiori ed in assenza di questi agli operatori non alimentari in ordine di spunta.

Disposizioni per fiere e sagre

Art. 34 - Istituzione delle fiere o sagre

1. L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.
2. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento d'istituzione che integrerà la programmazione di settore.
3. La Giunta Regionale pubblica il calendario regionale annuale delle fiere e delle sagre. A tal fine il Responsabile incaricato invita gli organizzatori delle fiere e delle sagre a depositare la relativa istanza entro la fine di ottobre e, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
4. Il Responsabile incaricato, provvede a trasmettere l'elenco di cui al comma 3 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.
5. Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.
6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Responsabile incaricato non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere, sagre o altri simili eventi.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre

1. Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nella programmazione di settore.
2. Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.
3. In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in altro modo partecipativo nella fiera o sagra.

Art. 36 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

1. Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 37 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

1. I casi di soppressione delle fiere tradizionali, come individuate nella programmazione di settore, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione sviluppo economico.
2. La variazione permanente del giorno di effettuazione della fiera, l'ampliamento ed il potenziamento della medesima é deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituirà modifica della programmazione di settore.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo o permanente dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato, anche su proposta del Responsabile SUAP, dalla Giunta Comunale sentita la commissione comunale che disporrà la riorganizzazione della fiera tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4. Il nuovo provvedimento risultante costituirà modifica alla programmazione di settore.
4. I casi di soppressione, di ampliamento e di potenziamento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentita la commissione sviluppo economico ed il provvedimento costituirà modifica alla programmazione di settore.

Art. 38 - Posti nelle fiere o sagre

1. Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre.

2. I posti disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

3. Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare al SUAP la richiesta, possibilmente in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

4. Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti elementi inderogabili:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile SUAP, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale:

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Anzianità di frequenza calcolata per sommativa di spunta al mercato in assegnazione;
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

5. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

6. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 10 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

7. Agli operatori verrà comunicato il numero del posto assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del diritto di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC o fax, al SUAP prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del diritto rende nulla la decisione di assegnazione.

8. Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di 1 (uno) posto.

9. L'assegnazione dei posti può essere disposta anche per più anni consecutivi per un max di 10, ma senza vincoli di recesso o altre obbligazioni a carico dell'amministrazione comunale che si riserva il diritto di modificare l'organizzazione e le finalità promozionali della fiera o sagra in ogni momento lo ritenga utile a proprio insindacabile giudizio.

10. Nelle fiere o sagre di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere o sagre di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

11. Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posti loro riservati.

Art. 39 - Spunta giornaliera

1. Al fine di evitare commercializzazioni improprie dei posti, si dispone che l'occupazione degli stessi nelle fiere o sagre opera in ragione del titolo autorizzativo posseduto congiuntamente al titolare dell'autorizzazione o altra persona dallo stesso preposta o delegata in virtù di un preciso atto giuridico da mostrare all'incaricato comunale. La mancanza del predetto atto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera o sagra.

2. La predetta disposizione si applica anche agli operatori che si presentassero per la spunta come descritta nei commi successivi.
3. L'occupazione dei posti nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.
4. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posto, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.
5. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.
6. Il SUAP terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero e per tipologia merceologica:
 - per le effettive presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posto ed hanno esercitato l'attività;
 - per presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
7. L'eventuale disponibilità dei posti riservati agli imprenditori agricoli dovrà essere riconosciuta solo a venditori di fiori o piante od articoli comunque abbinabili all'esercizio dell'attività agricola.

Altre aree distributive

Art. 40 – Aree sparse

1. Non ricorrendo, al momento della approvazione del presente regolamento, alcuna pubblica necessità distributiva, non si evidenziano, sul territorio comunale, aree pubbliche o private concesse ad uso gratuito, da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'insediamento di singole unità commerciali.
2. L'eventuale istituzione di posti sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo dei nuovi posteggi sparsi integrerà la programmazione di settore.

Art. 41 – Aree per esercizio stagionale.

1. Non ravvisandosi, al momento dell'approvazione del presente regolamento, la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.
2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo delle nuove aree per l'esercizio stagionale integrerà la programmazione di settore.

Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche o private nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale, è rilasciata dal Responsabile SUAP, previa obbligatoria consultazione della commissione comunale sviluppo economico e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Non sono riconducibili alle predette attività le manifestazioni o gli eventi che ancorché temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

2. Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in occasione di particolari periodi dell'anno, è ammesso il posizionamento di fioristi all'ingresso di strutture di pubblico servizio. I posteggi sono prioritariamente assegnati agli operatori commerciali su aree private ubicati sul territorio comunale con l'attività prevalente di vendita di piante e fiori; in mancanza di richiesta detti posteggi saranno assegnati ad operatori su aree pubbliche.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile SUAP.

3. Mostre-mercato ed altre manifestazioni - Al fine di promuovere l'attività economica del territorio comunale e limitrofo, con deliberazione della Giunta Comunale possono organizzarsi in forma occasionale delle mostre mercato o simili manifestazioni espositive o promozionali secondo le indicazioni regionali.

La mostra-mercato, in forma permanente su area pubblica, può essere organizzata da privati ed è regolamentata come da programmazione di settore .

4. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici - Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non,

effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca possono svolgersi sulle aree e con le modalità stabilite nella componente economica-commerciale del PGT.

La componente economica-commerciale del PGT deve promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività solidaristiche al fine di:

- a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività in questione;
- b) individuare le aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività in questione, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
- c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree individuate, dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione solidaristica;
- d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione solidaristica prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
- e) disporre idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione solidaristica che propongono generi della stessa categoria merceologica;
- f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

5. Vendita di merci antiche o usate - Nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alle disposizioni dell'art. 126 del TULPS e alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 43 – Aree commerciali private

1. Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora si rendessero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità nell'attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

2. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che integrerà la programmazione di settore.

Art. 44 – Imprenditori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare agli imprenditori agricoli.

2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle presenti norme per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle presenti norme previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

Norme igieniche - sanitarie

Art. 46 - Attrezzature ed esposizione della merce

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità e le merci, salvi i casi di cui al comma successivo, non possono essere collocate direttamente al suolo.
2. E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita anche per unità di misura.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso ad un'altezza non inferiore ai 50 cm. dal suolo.
5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
8. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. E' vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate, pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, dichiarato idoneo dai competenti uffici ASL.
2. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
3. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
4. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

Prodotti surgelati o congelati: non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

Carni fresche e prodotti a base di carne: per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
- i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
- è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
- si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
- le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.

Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
- è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
- nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
- i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

Prodotti della pesca: per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
- le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

Molluschi bivalvi vivi: per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

Vendita di funghi: la vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

Vendita del pane: la vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Somministrazione: ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza delle presenti norme nonché la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.
2. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale.
3. Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi o competente ad essere sentita in ragione delle contestazioni è il Responsabile SUAP.

Art. 50 – Sanzioni

1. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010;
 - esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo **A)** – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010;
 - articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previo presentazione dell'originale nel termine imposto);
 - articolo 13, comma 5 – Attività esercitata da soggetto diverso dal titolare senza alcun titolo di rappresentanza o dipendenza.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo **B)** presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;
3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:
 - mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;
4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni:
 - in osservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010.
5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento:
 - articolo 12 – mancato assolvimento obblighi previdenziali, ecc.;
 - articolo 13 – Carta d'esercizio (con esclusione comma 5)
 - articolo 16 – Dimostrazione del titolo (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010);

- articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
- articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
- articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010);
- articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

7. Le attività di cui all'articolo 42, punto 4, esercitate in violazione delle previsioni del piano di programmazione comunale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo.

8. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.42, punto 5, se non diversamente sanzionate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita nel minimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 689/81

9. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale istitutivo delle fiere o sagre si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

10. In caso di svolgimento di fiere o sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 34, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

11. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 9 e 10 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

12. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

13. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore, nonché l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.

14. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile SUAP, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81.

15. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile SUAP per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme;
- b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;

d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

16. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi:

- a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
- c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile SUAP.

17. Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Coordinamento al T.U.L.P.S.

Art. 51 - Vendita di armi in forma ambulante

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio su aree pubbliche, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 37 - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Sindaco.

Sono considerati strumenti da punta e da taglio quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Per detto fine commerciale occorre presentare domanda di licenza in bollo al SUAP utilizzando il predisposto modulo comunale nel quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività commerciale e di aver preso conoscenza del presente articolo.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è tenuto a far vidimare la licenza dall'autorità di P.S. delle province che intende percorrere o dai Sindaci dei comuni nei quali intende esercitarne la vendita.

Il rilascio della licenza, il rinnovo triennale e le vidimazioni sono sottoposte al diritto del bollo.

Art. 52 - Vendita o noleggio audiovisivi

1. La vendita al dettaglio su aree pubbliche di audiovisivi è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita o noleggio:

Art. 75-bis - Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Il predetto avviso alla Questura è acquisito in copia agli atti del SUAP.

Art. 53- Vendita bevande alcoliche

1. La vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della somministrazione, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 87 - È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21° ed a litri 0,33 per le altre.

Art. 105 - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 54 - Vendita cose antiche o usate

1. La vendita di cose antiche o usate, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio su area pubblica, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 126 - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.

La dichiarazione disposta con apposito modulo comunale contiene l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio (valore inferiore ad € 500,00).

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

Art. 128 - I fabbricanti, i commercianti, e le altre persone indicate nell'art. 126 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni dell'articolo 126 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate di valore esiguo (inferiore € 500,00)

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

2. Il Responsabile SUAP, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto indicando se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati con valore esiguo.

Art. 55 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di metalli ed oggetti preziosi nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietata.

Sono considerati oggetti preziosi anche i semplici articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi (oro, platino, argento), venduti da cartolai, ombrellai, ottici, chincaglieri e simili. Non sono considerati tali le penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

2. La licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del SUAP.

Art. 56 – Controlli e sanzioni

1. Le violazioni alla predetta disciplina merceologica coordinata con le disposizioni del TULPS, sono accertate dalla Polizia Locale e sanzionate ai sensi del codice penale o artt. 17 e 17bis del TULPS.

2. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP; l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Disposizioni finali

Art. 57 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Si dispongono norme esecutive dei criteri indicati nelle disposizioni generali del Titolo III° della componente commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.